

**REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI – SEZIONE CIVILE TERZA**

Riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati

dott. Giulio Cataldi, Presidente

dott. Maria Casaregola, Consigliere

dott.ssa Maria Cristina Rizzi, Consigliere rel/istr.

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nella causa civile in grado d'appello iscritta al n. xxx del Registro Generale Affari Contenziosi dell'anno 2022, riservata in decisione all'udienza del 26.11.2025, con la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. ridotti (20+20), vertente

**TRA**

**BANCA**

appellante

**E**

**CORRENTISTA s.r.l.**

appellata

Oggetto: appello avverso la sentenza n. 9543/2021, pubblicata il 23.11.2021, resa dal Tribunale di Napoli, nel proc. di primo grado n. xxxx/2014 r.g.

Conclusioni: come da verbale di udienza del 26.11.2025.

**MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE**

1. **CORRENTISTA s.r.l.**, in persona del l.r.p.t., citò ritualmente in giudizio, dinanzi al Tribunale di Napoli, la **BANCA**, proponendo domanda di accertamento negativo, rettifica del saldo e ripetizione di indebito, in riferimento ad un conto corrente (n. xxxxxx) sul quale era regolato un conto anticipi (n. xxxx), conti già estinti, previo accertamento della nullità dei contratti, privi dei requisiti di sostanza e di forma, della illegittimità della clausola anatocistica, della c.m.s., del calcolo delle valute, dei tassi ultra - legali non pattuiti per iscritto e, comunque, usurari, della variazione unilaterale dei tassi in senso sfavorevole al cliente, vinte le spese di lite.

A sostegno della pretesa non produsse i contratti ma solo gli estratti conto riferibili al conto ordinario (dal terzo trimestre 2012 al 31 agosto 2010) ed al conto anticipi (dal terzo trimestre 2002 al 31 luglio 2010), oltre che riassunti a scalare; non dedusse l'inesistenza di un testo scritto e neppure sviluppò l'argomento della omessa consegna dei necessari documenti, ma argomentò in citazione che tutti i contratti bancari necessitavano di forma scritta, requisito nella specie non rispettato, in ragione della sottoscrizione della scheda negoziale unicamente dal cliente; aggiunse poi: ...nel caso di specie la Banca ha stipulato contratti di conto corrente firmati esclusivamente dalla **CORRENTISTA s.p.a.** senza che in alcun modo gli stessi fossero sottoscritti anche dall'istituto di credito concedente; e che, con racc. del 7.6.2013, aveva revocato il consenso a suo tempo rilasciato per la sottoscrizione dei contratti, con conseguente determinazione di nullità e/o inesistenza degli stessi; chiese al giudice di ordinare alla Banca, ex art. 210 c.p.c. ed art. 119 t.u.b., l'esibizione dei contratti; chiese di disporsi c.t.u. contabile.

La Banca convenuta si costituì eccependo la nullità della citazione, priva degli elementi di determinatezza ex art. 163 c.p.c.; la prescrizione delle rimesse; la natura esplorativa della chiesta c.t.u., non avendo l'attore dimostrato la nullità delle clausole e la natura indebita delle poste; chiarì che i contratti erano pacificamente esistenti ma che il correntista, che ne era onerato, non li aveva prodotti, non aveva indicato la data di stipula e neppure aveva prodotto l'intera sequenza degli estratti, di talché la domanda di accertamento negativo e ripetizione di indebito non erano provate; espose di non essere in grado di produrre le schede contrattuali, datate e non più presenti negli archivi, e che il contratto "monofirma" era pacificamente valido.

Intervenuto il fallimento della società attrice (sentenza n. 11/2015 resa dal Tribunale di Napoli), intervenne la curatela prima delle preclusioni istruttorie, facendo proprie le domande, le difese e le conclusioni della società.

Revocato il fallimento dalla Corte di Appello, il Tribunale, all'udienza del 16.2.2016, invitò la società in bonis a regolarizzare la costituzione.

Con ordinanza del 24.3.2016, il giudice monocratico, originario assegnatario della causa, rigettò le istanze istruttorie e rinviò la causa per la precisazione delle conclusioni così motivando:

Viste le istanze istruttorie articolate da parte attrice (istanza di CTU contabile e ordine di esibizione ex articolo 210 cpc);

rilevato che parte attrice afferma nei suoi scritti di aver stipulato per iscritto i contratti, (di conto corrente e di conto anticipi) dedotti in giudizio, ma assume che gli stessi non sarebbero stati sottoscritti dall'Istituto di credito convenuto;

reputato, quindi, che era onere della parte attrice depositare i suddetti contratti, al fine di comprovare le proprie asserzioni e, quindi, le proprie pretese;

considerato che parte istante non ha neppure indicato la data di insorgenza dei due rapporti bancari in contestazione;

ritenuto, inoltre, che non può essere ordinata l'esibizione di un documento in possesso di una parte o di un terzo allorché l'interessato può di propria iniziativa acquisirne copia e produrla in causa (nella specie, attivandosi secondo quanto consentito dall'art. 119 DL.vo 385/ 1993 oppure promuovendo una procedura cautelare; si evidenzia, inoltre, che la richiesta ex art. 119 DL. vo 385/1993, depositata da parte attrice, non aveva per oggetto i documenti di cui oggi si chiede l'ammissione dell'ordine di esibizione ex art. 210 cpc...);

omissis;

Transitato il fascicolo alla cognizione di nuovo istruttore, fu emesso ordine ex art. 210 c.p.c. alla Banca di esibire i contratti e fu disposta consulenza contabile (dott. Omissis).

Il Tribunale di Napoli, con sentenza n. xxx/2021, pubblicata il 23.11.2021, in parziale accoglimento della domanda, ha rideterminato il saldo dei conti alla data del 9.8.2010, a credito per il cliente nell'importo di € 268.175,01, ed ha condannato la Banca al pagamento dell'indicato importo, oltre interessi legali dalla domanda al saldo, oltre che al pagamento delle spese di lite, liquidate in € 21.000,00 per compensi ed € 1.092,00 per esborsi, oltre accessori (con attribuzione alle difese) ed alla rifusione in favore dell'attrice delle spese di c.t.u., già versate; ha rigettato la domanda di danno.

A sostegno dell'accoglimento della domanda di accertamento negativo e ripetizione, il Tribunale ha ritenuto il difetto di pattuizione per iscritto delle contestate clausole posto che la Banca, che ne era onerata, non aveva prodotto i contratti, con la conseguenza che ogni addebito era da considerarsi illegittimo (così in sentenza: non si sa se copia dei contratti che l'attrice dichiara di aver sottoscritto sia stata consegnata alla correntista, né quale fosse il contenuto di tali contratti, e quindi se disciplinassero le diverse voci di addebito contestate dalla parte attrice. Non si può nemmeno sapere se la banca abbia dato attuazione a contratti sottoscritti almeno dalla correntista...allo stato, perciò, deve rilevarsi anche d'ufficio che nei rapporti intercorsi tra le parti sono stati praticati tutta una serie di addebiti diversi dagli interessi legali e dalle spese dovute per legge...non giustificati...illegittimi, e vanno restituiti alla ex correntista ai sensi dell'art. 2033 c.c.....detratte le rimesse solutorie ultradecennali.

Avverso questa sentenza ha proposto appello la Banca affidato a n. 2 motivi: (1. violazione delle regole di distribuzione dell'onere della prova – art. 2697 c.c. –; 2. omessa reiterazione specifica delle istanze istruttorie all'udienza di precisazione delle conclusioni ed illegittimità dell'ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. disposto dal Tribunale).

Formulata istanza di inibitoria, la Banca ha chiesto di accogliere l'appello e, in riforma della gravata

sentenza, di rigettare ogni domanda attorea, vinte le spese del doppio grado.

Ha resistito **CORRENTISTA s.r.l.** chiedendo il rigetto dell'appello, vinte le spese.

Accolta l'istanza di sospensione della efficacia esecutiva della sentenza, all'udienza del 26.11.2025, sulle conclusioni precisate a verbale, la causa è stata riservata in decisione, con la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. ridotti (20+20).

## **2. Il primo motivo di appello è fondato e va accolto.**

In primo grado l'attore in citazione non ha mai prospettato in maniera netta la inesistenza del contatto (inteso come testo scritto); anzi, ha prospettato la esistenza di un contratto sottoscritto solo dal cliente, ha genericamente dedotto la illegittimità delle clausole contrattuali, non redatte per iscritto, ha chiesto di espungere le poste relative e non ha neppure indicato la data d'inizio dei rapporti; vero è che in conclusioni ha chiesto di dichiarare l'inesistenza e/o invalidità e la nullità dei contratti di conto corrente e di apertura di credito, perché privi dei requisiti di sostanza e di forma richiesti dalla legge a pena di nullità, ma tali conclusioni vanno lette alla luce della prospettazione, in punto di forma incentrata esclusivamente sulla nullità del contratto monofirma (sottoscritto solo dal cliente) e sulla nullità delle singole clausole contestate.

È evidente come le conseguenze della nullità dell'intero contratto e della nullità di singole clausole siano del tutto diverse.

Parimenti, in primo grado, la circostanza di fatto di una vana richiesta alla Banca di consegna del contatto ex art. 119 t.u.b. non è mai stata compiutamente allegata (anzi, la richiesta è stata formulata in citazione).

La Banca, di contro, ha sempre sostenuto che era onere del correntista produrre il contratto nelle azioni di indebito.

2.1- La Corte di Cassazione ha ripetutamente affermato che, nei rapporti di conto corrente bancario, il cliente che agisce per ottenere la restituzione di somme indebitamente versate in presenza di clausole nulle, ha l'onere di provare l'inesistenza della causa giustificativa dei pagamenti effettuati mediante la produzione del contratto che contiene siffatte clausole oltre che degli estratti conto (Cass. 2021, n. 6480; 2024, n. 26867); ulteriormente precisando che, quanto alla forma scritta, se il contratto è negato, nel senso che è negata l'esistenza di un testo scritto, la contraria prova della sua esistenza è a carico della banca. Quando si nega l'esistenza stessa del contatto, giammai potrà onerarsi di produrre un contatto in tesi inesistente. In tale ipotesi è la banca tenuta a tale produzione, al fine di legittimare il proprio operato (Cass. 2023, n. n. 3565; 2024 n. 3310).

Solo quando non si fa questione di inesistenza del contratto in forma scritta –ma solo di illegittimità di talune clausole, ritenuta pacifica la esistenza del documento pattizio formale –, **resta integro l'onere della prova a carico del correntista anche quanto alla produzione del contratto per consentire al giudice l'esame dei patti contestati** (Cass. 2023 n. 3565).

Con l'ulteriore precisazione che l'esistenza o meno di un testo scritto è circostanza di fatto da dedurre e compiutamente contestare (arg. Cass. 2023, n. 35605)

2.2- Nel caso in esame non può non evidenziarsi che l'impostazione difensiva dell'attore in ripetizione non è neppure contraddittoria: l'esistenza dello scritto è ammessa.

2.3 -La Corte di Cassazione, del resto, nella recente ordinanza del 2026 n. 1755, ha scrutinato e censurato anche i casi di contraddittoria prospettazione, argomentando in parte motiva che le impostazioni difensive e le conclusioni formulate vanno adeguatamente soppesate, soprattutto nei casi in cui si domandi la nullità di specifiche clausole contrattuali: è lo stesso correntista a ritenere implicitamente esistente il testo contrattuale laddove formula conclusioni chiare volte ad invocare la nullità/illegittimità di clausole specifiche, come si legge nelle conclusioni in primo grado.

3. Anche il **SECONDO MOTIVO** di appello (sull'erroneo accoglimento dell'istanza ex art. 210 c.p.c.) è fondato.

Invero, non sono utili allo scopo di trasferire in capo alla Banca l'onere della prova rispetto alla produzione del contratto, la richiesta ex art. 119 tub contenuta in citazione e l'ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. prima correttamente rigettato dal Tribunale e poi erroneamente accolto da diverso istruttore.

3.1-Recente giurisprudenza ha chiarito che il contratto non rientra nei documenti dei quali può essere chiesta la consegna ex art. 119, comma 4 TUB; **solo se il cliente assuma di non aver mai ricevuto consegna di copia dello scritto o se lo abbia in ipotesi smarrito** (questioni mai dedotte in questo giudizio dall'attore né in citazione e neppure nelle successive memorie), al più potrà far valere il proprio diritto, sancito dal comma 1 dell'art. 117 TUB, di ricevere una copia o formulare istanza ex art. 210 c.p.c. di esibizione del documento mai ricevuto o in ipotesi smarrito (Cass. 2026, ordinanza n. 251). Con l'ulteriore chiarimento che solo se il cliente contesta la originaria mancata ricezione la banca deve dimostrare la consegna (ma si tratta di questioni, come accennato, mai dedotte dal correntista).

3.2-In ogni caso, anche a voler aderire al diverso orientamento che fa rientrare la richiesta di consegna del contratto nel co. 4 dell'art. 119 TUB, il diritto alla consegna va correlato all'onere della Banca di conservare i documenti nei limiti dei 10 anni: nel caso in esame la richiesta è del 2014 (al più vi è una missiva, comunque inconferente, del 2013), con conseguente obbligo della banca di conservare – e consegnare – i documenti conservati fino al 2003-2004; tuttavia, poiché il correntista ha prodotto estratti conto risalenti all'anno 2002, ciò dimostra trattarsi di conti accesi in epoca sicuramente antecedente al decennio al quale può essere riferito l'obbligo di conservazione.

La Corte di Cassazione, nella sentenza del 2025 n. 8914 ha chiarito che, ai fini della consegna della documentazione bancaria ai sensi dell'art. 119 TUB, il cliente ha diritto di ottenere copia della documentazione relativa ad un lasso di tempo notevolmente ampio, pari a dieci anni, in funzione del quale è costruito essenzialmente l'obbligo di conservazione gravante sulla banca, sicché oltre tale limite, trova applicazione il principio generale secondo cui l'onere di conservazione della documentazione comprovante i fatti costitutivi dei propri diritti, incombe sulla parte che intende farli valere, onere che, come si osserva incidentalmente, opera in modo paritario e speculare su entrambe le parti del rapporto. Con la conseguenza che il correntista può chiedere l'ordine di esibizione ex art. 210

c.p.c. al fine di conseguire la ri-consegna dei documenti ai sensi dell'art. 119, quarto comma, TUB, limitatamente al decennio anteriore, a condizione che la documentazione richiesta sia stata previamente oggetto di specifica istanza – non necessariamente stragiudiziale – e siano decorsi novanta giorni senza che l'istituto di credito abbia proceduto alla relativa consegna.

Resta, invece, sempre preclusa la richiesta di ri-consegna ove essa riguardi documenti anteriori al predetto limite decennale.

3.3-Ne consegue l'erroneo accoglimento dell'ordine di esibizione da parte del Tribunale: del resto sin da subito la Banca ha esposto di non poter ottemperare per non aver rinvenuto le schede contrattuali negli archivi.

Deve rammentarsi che il ricorso al mezzo istruttorio disciplinato dall'art. 210 c.p.c. non può in alcun caso supplire al mancato assolvimento dell'onere della prova a carico della parte istante (attore in ripetizione; tra le tante Cass. n. 28215 del 2024).

4.Come esposto, il Tribunale in primo grado ha posto l'onere della prova della produzione del contratto in capo alla Banca senza affrontare la questione della posizione assunta dal correntista rispetto all'esistenza del testo scritto.

Ritenuto, dunque, alla luce di tutto quanto esposto - ed in particolare della posizione assunta dal correntista - che non sia mai stata contestata l'esistenza di un testo contrattuale scritto (anzi, lo scritto è pacificamente esistente per stessa prospettazione attorea), nel caso di specie va più correttamente applicato il principio in base al quale il cliente, che agisce per ottenere la restituzione delle somme indebitamente versate in presenza di clausole nulle, deve provare l'inesistenza della causa giustificativa dei pagamenti effettuati mediante la produzione del contratto che contiene siffatte clausole (Cass. 09.03.2021, n. 6480 e Cass. 16.10.2024, n. 26867), onere probatorio non assolto in questo giudizio.

A nulla rileva che dagli estratti conto prodotti sia possibile accertare le condizioni economiche in concreto praticate dall'istituto, atteso che tali estratti nulla dicono quanto alle pattuizioni contrattuali originarie (cfr. 2023 n. 35605).

Così come non può farsi questione di illegittimità della pratica anatocistica ante delibera CICR del 2000, essendo stati prodotti estratti conto dall'anno 2002.

5. L'appello va, dunque, accolto e, in riforma della gravata sentenza, la domanda del correntista di accertamento negativo e di rettifica del saldo va rigettata, in difetto di prova dell'indebito.

6. L'accoglimento dell'appello travolge anche le spese di lite liquidate in primo grado.

Le spese del doppio grado seguono la soccombenza della parte appellata e sono liquidate nei valori minimi, in ragione della non particolare complessità della controversia e della vicinanza del valore ai minimi di scaglione, in applicazione dei parametri dettati dal d.m. n. 55/14, così come aggiornati al D.M. nr. 147/2022, tenuto conto dell'impegno difensivo prestato, del valore della causa (ricompreso nello scaglione da € 260.000,01-520.000,00), nell'importo complessivo di € 11.229,00 per il primo grado e di € 8.600,00 per il presente grado (fase della trattazione ed istruttoria abbattuta per la metà, in difetto di istruttoria in entrambi i gradi), oltre € 1.848,00 per esborsi, spese generali, iva e cpa come per legge. Le spese di c.t.u. vanno poste a definitivo carico dell'appellata.

#### **P.Q.M.**

La Corte di Appello di Napoli, definitivamente pronunciando, così provvede:

1. in accoglimento dell'appello proposto da **BANCA.**, in persona del l.r.p.t., nei confronti di **CORRENTISTA s.p.a.**, ed in riforma della sentenza n. xxxx/2021, pubblicata il 23.11.2021, resa dal Tribunale di Napoli, rigetta la domanda di accertamento negativo e rettifica del saldo proposta da **CORRENTISTA s.p.a.**;

2. condanna l'appellata al pagamento in favore dell'appellante delle spese di lite, liquidate, quanto al primo grado, in € **11.229,00**, oltre spese generali al 15%, iva e cpa come per legge e, quanto al presente grado, in € 8.600,00, oltre € 1.848,00 per esborsi, spese generali al 15%, iva e cpa come per legge.

Così deciso in Napoli, nella camera di consiglio del 22.4.2026.

Il Consigliere estensore

Dott.ssa Maria Cristina Rizzi

Il Presidente Dott. Giulio Cataldi